



TRIBUNALE DI SIRACUSA

ASTE
GIUDIZIARIE®

Seconda sezione civile
Esecuzioni immobiliari

All'udienza di giorno 26/09/2023 dinanzi al Giudice dell'esecuzione dott.ssa Concita Cultrera sono comparsi:

- per il creditore procedente l'Avv. [REDACTED] la quale insiste nella vendita per i lotti 11, 12, 14, 15 e 16 tenuto conto che le trattative di bonario componimento non sono andate a buon fine e si riserva gli adempimenti relativi alla ricostruzione del ventennio con riguardo ai lotti 9, 10 e 17 all'esito della vendita degli altri lotti.
- Per il creditore intervenuto [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED] che insiste nell'intervento.
- per parte esecutata l'Avv. [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente per i propri assistiti.
- L'Avv. [REDACTED] rileva che agli atti non risulta depositato il contratto di cessione del credito né da [REDACTED] né dal dante causa e pertanto propone formale opposizione chiedendo la sospensione della procedura e produce, a corredo delle argomentazioni relative alla sospensione, recente sentenza del Tribunale di Paola che è pervenuto alla sospensione proprio per l'assenza del deposito del contratto di cessione.
- L'Avv. [REDACTED] aderisce alla opposizione formulata dall'Avv. [REDACTED] facendo proprie le allegazioni e conclusioni rassegnate a verbale anche per i propri assistiti.
- L'Avv. [REDACTED] eccepisce la tardività dell'opposizione formulata e l'inammissibilità ed infondatezza essendo agli atti l'avviso in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito; in subordine, per mero tuziorismo chiede termine per esaminare l'eccezione avversaria.
- Il P.D. Avv. Gabriele Galota che si riporta alle relazioni in atti dando atto della vendita del lotto 18 e che la delega scade e chiede la proroga.
- L'Avv. [REDACTED] chiede il versamento ex art. 41 TUB della somma versata per il prezzo del lotto veduto.

Il G.E. vista l'opposizione come sopra formulata a verbale dagli esecutati; ritenuto necessario che la stessa venga formalizzata con apposito ricorso da depositare nel fascicolo telematico; onera parte esecutata a depositare formale opposizione contenente le censure sopra formulate entro il termine di

giorni tre e fissa l'udienza del 19/12/2023 ore 11,00 con termine sino a 19/10/2023 per la notifica alle altre parti del ricorso a cura di parte opponente e termine sino a dieci giorni prima per il deposito di memorie di replica all'opposizione da parte dei creditori, riservando ogni determinazione sulle richieste del creditore procedente in merito alla vendita degli altri lotti all'esito della trattazione dell'opposizione.

Dispone il prosieguo delle operazioni di vendita già delegate, **prorogando la delega conferita di ulteriori dodici mesi,** autorizzando il professionista delegato a versare al creditore procedente fondiario il prezzo relativo all'immobile venduto, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 41 TUB.

Il Giudice dell'esecuzione

dott.ssa Concita Cultrera